

## **DETERMINAZIONE N. 17/24 DEL 11/06/2024**

**Oggetto:** Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023, della mediante trattativa diretta sul Mepa per la fornitura del servizio di assistenza contabile e per la tenuta della contabilità dell'Automobile Club Padova per gli esercizi 2024/2025 - Codice **CIG B1EB61C63A**

### **IL DIRETTORE**

**Visto** il D. Lgs. n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D. Lgs. n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.C. Padova;

**Visto** il Budget annuale dell'esercizio 2024 approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'A.C. Padova del 31/10/2023;

#### **Posto che**

- si è provveduto ad affidare all'Automobile Club d'Italia il servizio di assistenza contabile con passaggio al software ACI denominato "GSA WEB" oltre al servizio di conservazione elettronica dei documenti contabili;
- che in considerazione del punto che precede si rende necessario assicurare il regolare espletamento degli adempimenti a carico dell'area amministrativo contabile dell'Ente, ivi compresa l'attività di inserimento dei dati contabili nel gestionale "GSA WEB";

**Vista** la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui all'art.20 del D. Lgs. 36/2023;

**Visto** il decreto legislativo n.36/2023, "Codice dei contratti pubblici", in attuazione dell'articolo 1 della L. n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

**Appurato** preliminarmente, che le prestazioni di cui in oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria, che la Giurisprudenza Amministrativa (T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 04 marzo 2024, n. 165) ha affermato essere non solo il criterio principale ma anche il parametro sulla base del quale valutare l'incidenza probatoria degli altri elementi sintomatici presenti nella fattispecie. In ogni caso in questa sede rilevano altresì le caratteristiche tecniche della fornitura inidonee ad attrarre l'interesse di operatori esteri;

**Visto** che l'impresa Ecojur S.r.l., con sede in Roma (RM), in Via Vigese n. 5, Fisc.e P. Iva 04097141008 ha trasmesso in data 06/06/2024 tramite la piattaforma MEPA l'offerta per € 15.000,00, oltre iva di legge.

#### **Rilevato**

- che l'importo complessivo della fornitura: € 15.000,00 oltre ad IVA 22% per Euro 3.300,00 e così per complessivi € 18.300,00 precisando al riguardo che l'Ente è soggetto alla scissione dei pagamenti.
- che la ditta Ecojur S.r.l., è in grado di fornire un servizio rispondente alle necessità dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- che l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di assicurare l'attività di inserimento dei dati contabili nel software gestionale in dotazione all'area economico finanziaria;
- che l'oggetto del contratto riguarda l'acquisto di servizi di supporto;
- che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai

sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;

- che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'A.N.A.C. è **B1EB61C63A**;

#### **Dato atto**

- che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, nonché del paragrafo 3.7 delle "Linee Guida n. 4" dell'ANAC, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;
- che la struttura del mercato è molto particolare, come lo è nel caso qui specifico, che richiede un'elevatissima ed assai peculiare competenza tecnica;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione da parte del committente maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale;
- che l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- che il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento;

**Precisato** che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

**Appurato** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di servizi. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

**Accertate** la regolarità delle operazioni e la legittimità degli atti della procedura;

**Verificata** la regolarità contributiva e l'assenza di annotazioni ANAC e regolarità contributiva;

**Visto** l'art. 3 della L.136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Ritenuto** di dover attribuire alla presente determinazione a contrarre anche efficacia di ordine ai sensi del menzionato art. 32, comma 14, del D. lgs 50 del 2016, una volta che sarà comunicata all'affidatario;

**Ritenuto** di procedere in merito, affidando alla ditta Ecojur S.r.l., la fornitura e attività in parola in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate e sperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- di procedere ad affidare alla società Ecojur S.r.l., con sede in Roma (RM), in Via Vigese n. 5, Fisc.e P. Iva 04097141008 la fornitura la fornitura del servizio di assistenza contabile e per la

tenuta della contabilità dell'Automobile Club Padova per gli esercizi 2024/2025, a decorrere dalla data del presente atto che prevede:

- a) l'assistenza contabile;
- b) la tenuta della contabilità dell'Automobile Club;
- c) predisposizione della documentazione necessaria per gli adempimenti di carattere fiscale e tributario;
- d) applicazione delle normative e circolari dell'Ente in tema di amministrazione, contabilità e finanza;
- e) applicazione della normativa IV A;
- f) assistenza per i versamenti F24;
- g) controllo mensile dei dati elaborati ai fini della contabilità IVA;
- h) controllo dei dati elaborati ai fini della contabilità dell'Ente (quadrature);
- i) controllo trimestrale dei dati economici elaborati ai fini della trasmissione dati ROL/MOL e delle revisioni trimestrali di cassa;

il cui costo ammonta ad Euro 15.000,00 oltre iva per Euro 3.300,00 e così per un totale di Euro 18.300,00

- di assumere l'impegno di spesa per complessivi Euro 15.000,00 al netto degli oneri fiscali, imputandolo ai Costi della Produzione, 7) Spese per prestazioni di servizi – CP.01.02.0042 del budget economico dell'esercizio 2024 per la quota di competenza con imputazione della parte residua all'esercizio 2025;
- di liquidare alla società Ecojur S.r.l. S.r.l., la somma Euro 15.000,00 ed applicazione dello split payment per quanti attiene l'Iva per Euro 3.300,00 e così per un totale di Euro 18.300,00;
- di autorizzare il pagamento di detto corrispettivo sul conto dedicato come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dietro presentazione di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione e applicazione dello split payment per quanti attiene l'Iva
- di dare atto che le parti contraenti si assumono tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi ai contratti medesimi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13/08/2011 n. 136, ed è causa di risoluzione del contratto l'inottemperanza alle norme suddette, in particolare l'esecuzione delle transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 8 della citata legge n. 136/2010;

### **STABILISCE**

- che la presente deliberazione, una volta comunicati i contenuti all'affidatario e riscontrata per accettazione da parte dello stesso, ovvero con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte dell'affidatario, assumerà altresì efficacia di ordine, ai sensi dell'art.32 ultimo comma del D. Lgs 50/2016, senza necessità di stipula di specifico atto contrattuale;
- che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto ed il corrispettivo pattuito sarà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti della utilità ricevuta.

IL DIRETTORE  
(Dott. Lino Implatini)